REGOLAMENTO (CEE) N. 3787/86 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1986

relativo all'annuallamento ed alla revoca delle autorizzazioni rilasciate nell'ambito di alcuni regimi doganali economici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo al regime che consente la trasformazione sotto controllo doganale di merci prima della loro immissione in libera pratica [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2110/85 [2], in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo [3], in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo al regime di perfezionamento passivo ed al sistema degli scambi standard [4], in particolare l'articolo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3318/85 della Commissione, del 27 novembre 1985, relativo all'annullamento ed alla revoca dell'autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale [5], prevede i casi nei quali detta autorizzazione è annullata o revocata, nonché le conseguenze che ne derivano;

considerando che l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1999/85 e l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2473/86 prevedono che i casi nei quali l'autorizzazione è revocata e quelli nei quali viene constatato che detta autorizzazione è senza effetto, nonché le conseguenze che ne derivano, sono determinati in base alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1999/85;

considerando che è opportuno fissare norme identiche in materia di annullamento e revoca dell'autorizzazione per l'uno o l'altro dei regimi doganali economici predetti e che, per maggiore chiarezza, è opportuno riprendere in un unico testo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3318/85 opportunamente modificate e le nuove disposizioni;

considerando che è necessario rinviare l'entrata in applicazione delle disposizioni del presente regolamento al 1° gennaio 1988 per quanto riguarda le autorizzazioni di perfezionamento passivo e dello scambio standard;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei regimi doganali economici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica alle autorizzazioni rilasciate nell'ambito di uno dei regimi doganali economici istituiti dai seguenti regolamenti:

a) regolamento (CEE) n. 2763/83, relativo al regime che consente la trasformazione sotto controllo doganale di merci prima della loro immissione in libera pratica;

b) regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo;

c) regolamento (CEE) n. 2473/86 relativo al regime di perfezionamento passivo ed al sistema degli scambi standard.

Articolo 2

L'autorizzazione è annullata qualora sia stata rilasciata in base ad elementi inesatti o incompleti forniti dal richiedente e se:

a) il richiedente conosceva o doveva ragionevolmente conoscere questo carattere inesatto o incompleto, e

b) l'autorizzazione non avrebbe potuto essere rilasciata al richiedente sulla base degli elementi esatti e completi.

L'annullamento è disposto con decisione dell'autorità doganale da notificare al titolare dell'autorizzazione.

L'annullamento prende effetto alla data del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 3

1. L'autorizzazione è revocata qualora, in casi diversi da quelli di cui all'articolo 2:

a) non sia più soddisfatta una delle condizioni alle quali la concessione era subordinata,

o

b) il suo titolare non si conformi ad un'obbligazione che su di esso incombe nell'ambito del regime.

Tuttavia, l'autorità doganale può rinunciare a revocare detta autorizzazione quando:

— il suo titolare si conforma alle sue obbligazioni in un termine eventualmente stabilito dall'autorità doganale, o quando

— la mancanza non ha prodotto conseguenze effettive sul funzionamento corretto del regime.

---

[1] GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1.
[2] GU n. L 198 del 30. 7. 1985, pag. 3.
[3] GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.
[4] GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 1.
[5] GU n. L 317 del 28. 11. 1985, pag. 13.

2. La revoca è disposta con decisione dell'autorità doganale da notificare al titolare dell'autorizzazione.

Articolo 4

1. La revoca di cui all'articolo 3 prende efetto alla data della sua notifica.

Tuttavia, l'autorità doganale può :

a) qualora giustificati interessi del titolare dell'autorizzazione lo richiedano, disporre che la revoca prenda effetto ad una data ulteriore ;

b) decidere che la revoca prende effetto alla data in cui l'autorità doganale ha determinato che la mancanza si è verificata.

2. La revoca non concerne le merci che, al momento in cui prende effetto, sono già vincolate al regime in base all'autorizzazione revocata.

L'autorità doganale può tuttavia esigere che dette merci ricevano, entro il termine da essa fissato, una delle destinazioni di cui :

— all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2763/83, quando si tratta di una autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale ;

— l'articolo 18, paragrafi 1 e 2, lettere a) e da c) ad f), del regolamento (CEE) n. 1999/85 quando si tratta di un'autorizzazione di perfezionamento attivo ;

— all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2473/86, quando si tratta di un'autorizzazione di perfezionamento passivo o dello scambio standard.

Articolo 5

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni relative alla modifica di un'autorizzazione.

Articolo 6

Il presente regolamento non pregiudica le norme nazionali secondo cui un'autorizzazione è nulla per motivi specificamente inerenti ai regimi doganali economici di cui all'articolo 1.

Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 3318/85 è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1987.

Tuttavia, per quanto riguarda le autorizzazioni rilasciate nell'ambito del regime di perferzionamento passivo e del sistema degli scambi standard, di cui all'articolo 1, lettera c), il regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1986.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente